



Milano, 12 febbraio 2024

CIRCOLARE N° 3/2024

Oggetto: INPS – Gestione separata di cui all’art. 2, comma 26, legge 8 agosto 1995 n. 335 e Gestione artigiani e commercianti

1. INPS – Gestione separata di cui all’art. 2, comma 26, legge 8/8/1995 n. 335 – massimale contributivo ed aliquote per l’anno 2024

Con la **Circolare n. 24 del 29 gennaio 2024**, l’INPS ha comunicato i valori aggiornati per il 2024 dei minimali e massimali di contribuzione e delle aliquote contributive dovute dai lavoratori iscritti alla gestione separata. La disciplina riguarda sia i collaboratori che figure assimilate iscritti in via esclusiva alla gestione separata, per i quali l’aliquota è prevista nella misura del 33%, che i lavoratori autonomi senza cassa, per i quali l’aliquota è fissata nella misura del 25%. Le aliquote sono sostanzialmente confermate, mentre aumentano minimali e massimali di contribuzione.

1.1. Massimale contributivo

L’INPS ha determinato in Euro 119.650,00 il massimale contributivo per l’anno **2024** ai fini della gestione separata in oggetto.

Si rammenta che tale massimale era determinato:

- In Euro 113.520,00 per l’anno 2023;
- In Euro 105.014,00 per l’anno 2022;
- In Euro 103.055,00 per l’anno 2021;
- in Euro 103.055,00 per l’anno 2020;
- in Euro 102.543,00 per l’anno 2019;
- in Euro 101.427,00 per l’anno 2018;
- in Euro 100.324,00 per l’anno 2017;
- in Euro 103.324,00 per l’anno 2016;
- in Euro 103.324,00 per l’anno 2015;
- in Euro 100.123,00 per l’anno 2014;
- in Euro 99.034,00 per l’anno 2013;
- in Euro 96.149,00 per l’anno 2012;
- in Euro 93.622,00 per l’anno 2011;
- in Euro 92.147,00 per l’anno 2010;
- in Euro 91.507,00 per l’anno 2009;
- in Euro 88.669,00 per l’anno 2008;

- in Euro 87.187,00 per l'anno 2007;
- in Euro 85.478,00 per l'anno 2006;
- in Euro 84.049,00 per l'anno 2005;
- in Euro 82.401,00 per l'anno 2004;
- in Euro 80.391,00 per l'anno 2003;
- in Euro 78.507,00 per l'anno 2002;
- in Lire 148.014.000 per l'anno 2001;
- in Lire 144.263.000 per l'anno 2000;
- in Lire 141.991.000 per l'anno 1999;
- in Lire 139.480.000 per l'anno 1998;
- in Lire 137.148.000 per l'anno 1997;
- in Lire 132.000.000 per l'anno 1996.

1.2. Aliquote contributive

A decorrere dal 1° gennaio 2022 è dovuta un'aliquota contributiva aggiuntiva per il finanziamento della prestazione della DIS-COLL pari all'1,31% in sostituzione della precedente aliquota pari allo 0,51%.

Pertanto, le aliquote dovute per la contribuzione alla Gestione separata per l'anno 2024 risultano come segue:

Liberi professionisti	Aliquote
Soggetti non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie	26,07% (25% IVS + 0,72% aliquota aggiuntiva+ 0,35% Iscro)
Soggetti titolari di pensione o provvisti di altra tutela pensionistica obbligatoria	24%

Collaboratori e figure assimilate	Aliquote
Soggetti non assicurati presso altre forme pensionistiche per i quali è prevista la contribuzione aggiuntiva Dis-Coll	35,03% (33% IVS + 0,72% aliquota aggiuntiva + 1,31% DIS.COLL)
Soggetti non assicurati presso altre forme pensionistiche per i quali non è prevista la contribuzione aggiuntiva Dis-Coll	33,72% (33% IVS + 0,72% aliquota aggiuntiva)
Soggetti titolari di pensione o provvisti di altra tutela pensionistica obbligatoria	24%

Con riferimento ai professionisti iscritti alla Gestione separata non pensionati e non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie, è confermato l'aumento dell'aliquota dello 0,35% per l'anno 2024, previsto dalla Legge di bilancio 2023 (all'art. 154 della L. 2013/2023), con la finalità di finanziare l'indennità straordinaria di continuità reddituale e operativa (ISCRO).

Si consideri in proposito che l'art. 2, comma 57, della legge 28 giugno 2012 n. 92, ha fissato, a partire dall'anno 2018, nella misura del 33% l'aliquota contributiva per i collaboratori e le figure assimilate iscritti in via esclusiva alla Gestione separata.

A tale valore si aggiunge quello dell'aliquota contributiva aggiuntiva dello 1,31%, introdotta dall'art. 7 della L. 81/2017 per il finanziamento dell'indennità di disoccupazione DIS-COLL, nonché l'ulteriore aliquota aggiuntiva pari allo 0,72% per il finanziamento della tutela relativa agli assegni per il nucleo familiare e alla maternità.

2. INPS – Gestione IVS degli artigiani e degli esercenti attività commerciali, di cui all'art. 1, comma 1, legge 2 agosto 1990 n. 233. Massimale contributivo ed aliquote per l'anno 2024

Nella **Circolare n. 33 del 7 febbraio 2024**, l'INPS ha stabilito gli importi dei contributi dovuti per l'anno 2024 per gli artigiani ed esercenti attività commerciali a seguito della variazione annuale dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati tra il periodo gennaio 2022-dicembre 2022 ed il periodo gennaio 2023-dicembre 2023, accertata nella misura del +5,4%. La circolare determina, inoltre, le aliquote da applicare sul reddito minimale, l'importo massimale di reddito annuo entro il quale sono dovuti i contributi IVS e definisce modalità e termini di pagamento degli importi dovuti. Restano confermate le date di pagamento delle rate contributive trimestrali.

2.1. Contribuzione

L'INPS ha determinato i massimali di reddito annuo entro i quali sono dovuti i contributi IVS dagli artigiani e dagli esercenti attività commerciali.

Si rammenta che con la legge 23 dicembre 1996, n. 662 e la legge 20 maggio 1997, n. 133, l'INPS ha esteso anche ai soci di Srl e Sas, l'obbligo di iscrizione nella gestione previdenziale di artigiani e commercianti.

Tale obbligo contributivo riguarda:

- I soci di Srl che svolgono attività commerciale;
- I soci unici di Srl;
- I soci accomandatari di società in accomandita semplice che svolgono attività artigiana.

Con riferimento alle aliquote di contribuzione, per l'anno 2024, trova conferma il valore dell'aliquota base raggiunto nel 2018 fissato al 24% e soggetto a specifici incrementi o riduzioni in base all'art. 24, comma 22 del Decreto-legge n. 201 del 6 dicembre 2011, nel testo introdotto dalla legge di conversione 22 dicembre 2011 n. 214.

Ne risulta che le aliquote contributive per il finanziamento delle gestioni pensionistiche dei lavoratori artigiani e commercianti, per l'anno 2024, sono pari alla misura del 24%.

Resta invariata la riduzione del 50% dei contributi IVS dovuti da iscritti con più di 65 anni di età, già pensionati presso le gestioni dell'Istituto (art. 59 comma 15 della L. 449/97).

Per i soli iscritti alla gestione degli Esercenti attività commerciali, alla predetta aliquota dovrà essere sommato lo 0,09%, a titolo di aliquota aggiuntiva istituita dall'art. 5 del Decreto legislativo 28 marzo

1996 n. 207, ai fini dell'indennizzo per la cessazione definitiva dell'attività commerciale. La legge di Bilancio 2019 (art. 1 comma 284 della L. 145/2018) ha reso strutturale il predetto indennizzo, stabilizzando l'obbligatorietà del contributo aggiuntivo dello 0,09% destinato in parte al fondo che finanzia tale misura. Si aggiunge che la Legge di bilancio 2021 (all'art. 1 comma 398 della L. 178/2020) ha disposto l'incremento dell'aliquota aggiuntiva dallo 0,09% allo 0,48% a partire dal 1° gennaio 2022.

Infine, è dovuto, per effetto di quanto disposto dall'articolo 49, comma 1 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 e successive modificazioni ed integrazioni, un contributo per le prestazioni di maternità stabilito, per gli iscritti alle gestioni degli artigiani e dei commercianti, nella misura di Euro 0,62 mensili.

2.2. Minimale imponibile sul reddito annuo

I valori retributivi, sui quali sono applicate le aliquote sul reddito minimo annuo, sono calcolati tenendo conto della variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo riferita al biennio 2022/2023, caratterizzata da un aumento dell'5,4%.

Di conseguenza, per l'anno 2024, il reddito minimo annuo da prendere in considerazione ai fini del calcolo del contributo IVS dovuto dagli artigiani e dagli esercenti attività commerciali è pari a Euro 18.415,00 (mentre lo scorso anno era 17.504,00).

I limiti riferiti al massimale di reddito imponibile per l'anno 2024, si differenziano in relazione alla data di decorrenza dell'iscrizione alla predetta Gestione IVS.

Pertanto, le aliquote per l'anno 2024 risultano come segue:

	Artigiani	Commercianti
Titolari di qualunque età e coadiuvanti / coadiutori di età superiore ai 21 anni	24%	24,48%
Coadiuvanti / coadiutori di età non superiore ai 21 anni	23,70%	24,18%

La riduzione contributiva al 23,70% (artigiani) e 24,18% (commercianti) è applicabile fino a tutto il mese in cui il collaboratore interessato compie i 21 anni.

Di conseguenza il contributo calcolato sul reddito "minimale" risulta così suddiviso:

	Artigiani	Commercianti
Titolari di qualunque età e coadiuvanti / coadiutori di età superiore ai 21 anni	Euro 4.427,04 (4.419,60 IVS + 7,44 maternità)	Euro 4.515,43 (4.507,99 IVS + 7,44 maternità)
Coadiuvanti / coadiutori di età non superiore ai 21 anni	Euro 4.371,80 (4.364,36 IVS + 7,44 maternità)	Euro 4.460,19 (4.452,75 IVS + 7,44 maternità)

2.3. Massimale imponibile sul reddito annuo

I limiti riferiti al massimale di reddito imponibile per l'anno 2024, si differenziano in relazione alla data di decorrenza dell'iscrizione alla predetta Gestione IVS.

Con riferimento ai soggetti iscritti con decorrenza anteriore al primo gennaio 1996, il massimale di reddito annuo (2024), entro il quale sono dovuti i contributi IVS, è pari ad Euro 91.680,00 mentre, con riferimento ai soggetti iscritti con decorrenza primo gennaio 1996, o successiva, tale massimale annuo è fissato in Euro 119.650,00.

2.4. Regime contributivo agevolato ai sensi della legge 23 dicembre 2014, n. 190 e successive modificazioni

L'articolo 1, comma 54, lett. a), della legge 29 dicembre 2022, n. 197 (legge di Bilancio 2023), ha innalzato da Euro 65.000,00 a Euro 85.000,00 il requisito di cui all'articolo 1, comma 54, lett. a), della legge 23 dicembre 2014, n. 190, per l'accesso al regime fiscale agevolato.

Si rammenta la natura facoltativa dell'accesso, che avviene a fronte di apposita domanda presentata dall'interessato, che attesti di essere in possesso dei requisiti di legge.

Il regime in parola, che consiste nella riduzione contributiva del 35%, si applicherà nel 2024 ai soggetti già beneficiari del regime agevolato fiscale e previdenziale nel 2023 che, ove permangano i requisiti di agevolazione fiscale per l'anno 2024, non abbiano prodotto espressa rinuncia allo stesso.

I soggetti che hanno, invece, intrapreso nel 2023 una nuova attività d'impresa per la quale intendono beneficiare nel 2024 del regime agevolato devono comunicare la propria adesione entro il termine perentorio del 28 febbraio 2024.

I soggetti, infine, che intraprendono una nuova attività nel 2024, per la quale intendono aderire al regime agevolato, devono comunicare tale volontà con la massima tempestività rispetto alla ricezione del provvedimento d'iscrizione, in modo da consentire all'Istituto la corretta e tempestiva predisposizione della tariffazione annuale.

2.5. Contributo massimo dovuto

Il contributo previdenziale IVS massimo dovuto risulta così determinato:

lavoratori con anzianità contributiva al 31 dicembre 1995		
	Artigiani	Commercianti
Titolari di qualunque età e coadiuvanti / coadiutori di età superiore ai 21 anni	Euro 22.369,92	Euro 22.809,98
Coadiuvanti / coadiutori di età non superiore ai 21 anni	Euro 22.094,88	Euro 22.534,94

Lavoratori privi di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995, iscritti con decorrenza gennaio 1996 o successiva		
	Artigiani	Commercianti
titolari di qualunque età e coadiuvanti / coadiutori di età superiore ai 21 anni	Euro 29.362,42	Euro 29.936,74
coadiuvanti / coadiutori di età non superiore ai 21 anni	Euro 29.003,47	Euro 29.577,79

2.6. Termini e modalità di versamento

I contributi dovranno essere versati mediante i modelli di pagamento unificato F24, alle seguenti scadenze:

- **16 maggio 2024,**
- **20 agosto 2024,**
- **18 novembre 2024,**
- **17 febbraio 2025,**

per il versamento delle quattro rate dei contributi dovuti sul minimale di reddito; entro i termini previsti per il pagamento delle imposte sui redditi delle persone fisiche, a titolo di saldo 2023/primo acconto 2024 e secondo acconto 2024, con riferimento ai contributi dovuti sulla quota di reddito eccedente il minimale.

* * *

Lo studio resta, come di consueto, a disposizione per eventuali, ulteriori, chiarimenti.

<http://www.besassociati.it/circolari/>